

BOZZA DISCIPLINARE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L'anno duemila_____ il giorno_____ del mese di_____ nella sede dell'Aero Club d'Italia (di seguito AeCI), con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

l'Aero Club d'Italia (C.F. **80109730582**) rappresentato da _____,
_____ domiciliato per la carica
presso l'AeCI e

il Dottor _____ (in caso di
persone giuridiche) la Società/ _____ che designa
il Dottor _____ quale soggetto idoneo al
conferimento del presente incarico professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL' INCARICO

In esecuzione dell'Atto dispositivo del Direttore Generale n° _____ del _____ l'AeCI - Committente affida al professionista/alla Società, che accetta, l'incarico di svolgere, nell'interesse del committente, i compiti attribuiti al medico competente inerente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali dal D. Lgs. N° 81/2008, compiti meglio descritti di seguito.

(in caso di società) L'incarico è espletato dal Dottor _____

Il committente si impegna a fornire al Medico Competente, in maniera esaustiva e dettagliata, le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nonché a mettere tempestivamente a conoscenza il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di ogni modifica che intende introdurre nel procedure lavorative e/o nella struttura organizzativa dell'Ente, rilevante ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 2 PRESTAZIONI E NATURA DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto dell'incarico di medico competente riguardano:

A.1) gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008:

- i. collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fine della programmazione della sorveglianza sanitaria e del servizio di pronto soccorso;
- ii. programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- iii. istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- iv. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso;
- v. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e comunicazione delle informazioni necessarie relative alla

- conservazione delle medesime;
- vi. informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- vii. partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 35 del D.Lg.s. n. 81/2008, comunicando in maniera anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria;
- viii. sopralluoghi negli ambienti di lavoro presso la sede dell'AeCI almeno due volte all'anno congiuntamente al RSPP.

A.2) Con riguardo alle eventuali emergenze epidemiologiche, il medico incaricato dovrà assicurare l'espletamento delle attività finalizzate al contenimento delle stesse, laddove ne venisse accertato nonché dichiarato il relativo stato dalle Autorità preposte, garantendo:

- la collaborazione con il datore di lavoro nell'attività di *contact tracing* in caso di identificazione di caso sospetto o confermato di positività a covid 19;
- l'effettuazione di indagini interne;
- l'identificazione dei contatti casuali o potenzialmente stretti del caso indice;
- l'approfondimento dei casi con intervista telefonica o tramite mail;
- il *counselling* con i dipendenti;
- il supporto al datore di lavoro nell'attivazione delle procedure di gestione dei casi derivanti dalle segnalazioni di casi di positività;
- le comunicazioni al datore di lavoro sulle azioni da intraprendere;
- la collaborazione e partecipazione, per quanto di competenza, alla stesura del protocollo anti contagio e delle informative ai dipendenti;
- la gestione dei casi da rientro post-infezione covid-19;
- la valutazione condizioni di fragilità ai sensi delle normative vigenti;
- la collaborazione per l'adozione di eventuali strategie di testing per il contenimento della diffusione del virus.

B) le prestazioni di cui all'art 41 del Dlgs. 81/2008:

- i. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- ii. visita medica annuale per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi;
- iii. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali e alla sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- iv. visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- v. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'AeCI, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura di riferimento.

La natura e i compiti da svolgere non consente di predeterminare un'articolazione degli orari in cui dovranno essere rese le prestazioni, fermo restando che il professionista dovrà garantire la

presenza, presso l'AeCI, secondo le esigenze di volta in volta segnalate dall'Ente stesso.

Il Medico incaricato dovrà esercitare il servizio presso l'AeCI in locale messo a disposizione dall'Ente stesso.

Le indagini strumentali consistenti nell'esame della vista, nell'esame spirometrico e nell'esame audiometrico sono da effettuarsi con strumentazioni fornite dal medico.

Con riferimento agli esami di laboratorio il Medico indicherà la tipologia e il Committente provvederà agli adempimenti successivi fino all'assunzione del relativo impegno di spesa.

L'incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile che per inottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente da parte del medico competente, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel contratto di incarico professionale.

Qualora durante l'attività dovessero emergere delle situazioni per le quali si rendesse necessaria comunicazione all'ASL e/o INAIL sarà cura del medico competente provvedere agli adempimenti dovuti fornendo contemporaneamente all'Ente, nel rispetto del segreto professionale, una relazione circa le ragioni che abbiano causato gli eventi.

Entro 20 giorni dall'affidamento, il medico competente fornirà all'Ente l'elenco del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento con specificazione dei relativi accertamenti; per gli anni successivi tale elenco dovrà essere fornito entro il 31 gennaio.

E' riservata al Medico Competente qualora lo ritenga necessario, la facoltà di richiedere la Consulenza Medica di altre branche specialistiche, dandone preventiva comunicazione all'AeCI, ai fini dell'assunzione degli atti di impegno della relativa spesa.

ART. 3 DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico avrà durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto sul MePA, ferme le verifiche sul possesso dei requisiti anche in fase di esecuzione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il valore anno - relativo a n. 12 mesi - della prestazione sarà così determinato:

- A) compenso forfettario per le prestazioni di cui ai punti A.1) e A.2) dell'art. 2 "*Prestazioni e Natura dell'incarico*", derivante dal ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta-preventivo;
- B) numero di visite di cui al punto B) dell'art. 2 "*Prestazioni e Natura dell'incarico*" effettuate nell'arco di ciascun anno moltiplicato per il costo unitario (a ribasso) indicato nell'offerta-preventivo.

Il presente incarico non dà diritto ad alcun rimborso per spese vive per l'adempimento delle prestazioni.

Il compenso verrà corrisposto ogni 12 mesi, entro il mese successivo alla chiusura delle attività per l'annualità di riferimento, intesa in relazione alla data di affidamento del contratto, facendo pervenire all'Ente una relazione sull'attività svolta nonché sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria, e

previa emissione della fattura elettronica a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato all'incaricato, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché della LEGGE n. 136 del 13.08.2010 sulla "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI". Al termine del rapporto l'incaricato dovrà consegnare le cartelle sanitarie e di rischio all'Ente.

ART. 4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il professionista è tenuto ad osservare la regola del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole del presente articolo hanno per l'Ente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Il professionista è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

ART. 5 RISOLUZIONE

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento mediante raccomandata AR da comunicarsi con preavviso di 60 giorni.

L'incarico potrà essere risolto, nel caso in cui una delle parti non dovesse rispettare gli obblighi previsti dalla medesima, a meno che la parte in difetto non rimedi all'inadempimento entro 30 giorni dalla data di invio della contestazione.

ART. 6 CONTROVERSIE

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente incarico è quello di Roma.

Per l'AeCI
Il Direttore Generale
Gen. Gianpaolo Miniscalco

Il professionista/la Società